



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale

Decreto 1068 del 30.11.2010

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il D.L.gs 297/1994, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 567 del 10.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni,
- VISTO** il D.P.R. 249 del 24.06.1998 concernente lo *statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- VISTO** il D.P.R. 235 del 21.11.2007, concernente il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18.12.2007, ed in vigore dal 02.01.2008;
- ESAMINATO** l'art. 2, c. 3 del citato DPR 235/2007, che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98 e prevede la costituzione di un organo di garanzia regionale, deputato ad esprimere parere vincolante al Direttore Generale Regionale, in caso di proposizione di reclamo da parte di studenti delle scuole secondarie o di chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del regolamento, anche ove contenute nei regolamenti d'istituto;
- CONSIDERATO** che, per la costituzione del predetto organo - la cui composizione è definita dal citato art. 2, c. 3 DPR 235/07 - è prevista, dal successivo comma 6, la predisposizione di un atto, da parte dell'U.S.R., che individui le modalità più idonee di designazione della componente docenti e di quella genitori, al fine di garantire il funzionamento costante ed efficiente dell'organismo stesso;
- RICHIAMATO** l'atto di questo USR prot. n. AOO DRLO R.U. 3773 del 23.01.2008, che individua le modalità di designazione della componente docenti e di quella genitori, al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dell'Organismo di Garanzia;
- RICHIAMATO** altresì il DDG n. 374/2008, con cui si era provveduto alla costituzione del predetto organismo per la scuola secondaria di I grado relativamente al biennio 2008/2010, con le sostituzioni resesi necessarie e disposte con DDG 759 del 19.01.2010;
- RILEVATA** la necessità di procedere alla ridefinizione del suddetto Organismo di Garanzia per il biennio 2010/11 e 2011/12;
- SENTITO** il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola per le opportune designazioni;



## DECRETA

è costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, via Ripamonti 85, Milano l'Organo di Garanzia Regionale previsto dall'art. 2, c. 3 del citato DPR 235/2007, che modifica l'art. 5 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

L'Organo di Garanzia Regionale per la scuola secondaria di I grado, è dunque così composto:

<b>Presidente:</b> dott.ssa Morena Modenini	Dirigente Ufficio IV – USR Lombardia delegato del Direttore Generale USR Lombardia
<b>Docente:</b> prof.ssa Lucia Maffeo	I.C. "Buzzati" (Mi)
<b>Docente:</b> prof. Gennaro Scialò	I.C. "Perlasca" di Bareggio (MI)
<b>Docente:</b> prof.ssa Maria Rita Petrella	USR Lombardia
<b>Genitore:</b> sig.ra Giulia Cucchetti	Forum Regionale Associazioni Genitori Scuola
<b>Genitore:</b> sig.ra Maria Grazia Gualtieri	Forum Regionale Associazioni Genitori Scuola
<b>Genitore:</b> sig. Diego Pirola	Forum Regionale Associazioni Genitori Scuola

Al fine di garantire il funzionamento costante ed efficace dell'organo di garanzia, così come previsto dalla nota di questo Ufficio prot. 3773/2008 citata in premessa, si individuano, per ciascuna categoria, i seguenti membri supplenti, che possono far parte dell'organo di garanzia in caso di impedimento a partecipare da parte dei titolari:

<b>Docente:</b> prof.ssa Anna Negri	USR Lombardia/A.T. Milano
<b>Genitore:</b> Prof. Paolo Ferrentino	Forum Regionale Associazioni Genitori Scuola

In caso di indisponibilità del Presidente titolare, è delegato a presiedere l'organo regionale di garanzia in parola la dott.ssa Luciana Volta, Dirigente Ufficio I – USR Lombardia

La partecipazione alle riunioni dell'Organo di garanzia non dà diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.

A norma dell'art. 2, c. 7 del DPR 235/2007, il predetto Organo di garanzia resta in carica due anni scolastici.

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero essere rendersi necessarie, nel periodo di vigenza dell'organo predetto, saranno predisposte con apposito atto di questa Direzione Generale.

Il direttore generale  
Giuseppe Colosio

Agli Atti

Agli interessati

